

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2039-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Questa Convenzione, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, è volta ad avviare una più stretta collaborazione giudiziaria fra i due Paesi, insieme con le altre due Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia civile.

Questa assistenza giudiziaria in materia penale si riferisce alle seguenti materie: *a*) notificare atti di citazione e altri atti giudiziari; *b*) svolgere attività di acquisizione probatoria per conto dell'altro Stato; *c*) interrogare indiziati o imputati; *d*) permettere il trasferimento temporaneo di detenuti; *e*) scambiarsi reciprocamente informazioni su precedenti penali.

È importante notare che l'obbligo di assistenza è tale ed effettivo anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscano reato per la Parte richiesta. C'è un'eccezione: per i provvedimenti di sequestro e di perquisizione domiciliare si procede solo se il fatto è previsto come reato dalla Parte richiesta.

L'assistenza può invece essere rifiutata se essa è stata richiesta per reati esclusivamen-

te militari o giudicati di natura politica dalla Parte richiesta.

L'assistenza non viene neppure prestata se è tale da arrecare alla Parte richiesta un pregiudizio alla sua sovranità, sicurezza e ordine pubblico o se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che il procedimento può essere viziato da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità e alle opinioni politiche dell'imputato.

La Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Essa infatti regolarizza in maniera organica una normativa sui rapporti in materia di assistenza giudiziaria con la Polonia che si svolgono da molto tempo, e quindi le spese di comparizione di persone o di comparizione dei detenuti gravano già in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Pertanto non si è resa necessaria la redazione della relazione tecnica.

La Commissione affari esteri invita quindi l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in oggetto.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.